



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17.07.2023

TITOLO I – ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 – Servizio di Polizia Locale
- Art. 2 – Funzioni degli appartenenti

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 3 – Organico e articolazione
- Art. 4 – Ordinamento strutturale del Servizio
- Art. 5 – Rapporto gerarchico
- Art. 6 – Attribuzioni del Comandante
- Art. 7 – Attribuzioni del Vice Comandante
- Art. 8 – Compiti degli Agenti
- Art. 9 – Qualifica degli appartenenti al Servizio
- Art. 10 – Formazione del personale

TITOLO III – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

- Art. 11 – Uniforme di servizio e dotazioni
- Art. 12 – Gradi e distintivi
- Art. 13 – Armamento
- Art. 14 – Modalità di porto dell'arma e doveri dell'assegnatario e del consegnatario
- Art. 15 – Servizio in uniforme
- Art. 16 – Tessera di servizio

TITOLO IV – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 17 – Servizi stradali appiedati e a bordo di veicoli
- Art. 18 – Collegamento dei servizi
- Art. 19 – Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 20 – Ordine di servizio

TITOLO V – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI

- Art. 21 – Impiego del personale
- Art. 22 – Mobilitazione del personale
- Art. 23 – Missioni esterne al territorio comunale

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 24 – Doveri del personale di Polizia Locale
- Art. 25 – Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 26 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al servizio
- Art. 27 – Norme Disciplinari
- Art. 28 – Casi di assenza dal servizio
- Art. 29 – Accertamenti sanitari

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30 – Difesa in giudizio
- Art. 31 – Abrogazioni

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO

Art. 1

Servizio di Polizia Locale

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge 07.03.1986 n. 65 e dalla legge Regione Lombardia 01.04.2015 n. 6 s.m.i. disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale di Puegnago del Garda;
2. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, stabilisce gli indirizzi, vigila sull'espletamento delle funzioni affidate al Servizio di Polizia Locale nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Art. 2

Funzioni degli appartenenti

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi, in particolare:
 - a) espletano i servizi di Polizia Stradale ai sensi di legge;
 - b) esercitano le funzioni di Polizia Locale indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dall' art. 13 della Legge Regionale 7 Marzo 2015, n.6 s.m.i.;
 - c) esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 c.p.p.;
 - d) esercitano le funzioni di Polizia Amministrativa ai sensi di legge;
 - e) concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - f) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine;
 - g) svolgono tutte le attività di interesse generale dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - h) esercitano le funzioni di Polizia Tributaria limitatamente alle verifiche inerenti all'evasione dei tributi locali;
 - i) collaborano con le forze di polizia di Stato e con gli organismi della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.
2. Il personale della Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale, ovvero, in caso di gestione in forma associata, accordi o collaborazioni del servizio di Polizia Locale, nell'ambito dei territori dei comuni facenti parte del Servizio Intercomunale.
3. Fuori dal territorio comunale (ovvero fuori dal territorio dell'eventuale servizio intercomunale) sono ammesse:
 - a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di

competenza;

- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 3

Organico ed articolazione

1. L'organico del Servizio è determinato dalla Giunta Comunale tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto e ai sensi della Legislazione vigente in materia;
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt.7, comma 2-4, della Legge quadro n.65/86 e dalla Legge Regionale n. 6/2015.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale è costituito da un ufficio, denominato Comando, per la direzione e coordinamento delle attività e da strutture tecnico-operative, in uso esclusivo agli operatori di Polizia Locale.

Art. 5

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
4. Nelle squadre o nelle pattuglie costituiti da soli agenti, la direzione operativa dei medesimi compete all'Agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.

Art. 6

Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o

l'Assessore da lui delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio.

2. Il Comandante nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 65/86 e s.m.i., alle norme contenute nell'art. 107 in relazione con l'art. 109 comma secondo del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.
4. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del servizio ed in particolare:
 - emanare gli ordini, le direttive e le disposizioni di servizio;
 - vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al servizio di polizia locale;
 - disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
 - determinare le modalità operative nel rispetto delle linee programmatiche del sindaco o dall'assessore da lui delegato, affinché si realizzi quanto indicato nella legge Regionale n. 6/2015;
 - mantenere i rapporti con la Magistratura, con le Autorità di Pubblica Sicurezza, con le diverse forze dell'ordine e con gli organi del comune o di altri enti collegati;
 - rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale;
 - rispondere al sindaco o all'assessore da lui delegato dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

Art. 7

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.
2. Salvo diversa disposizione del Comandante, al Vice Comandante spettano i seguenti compiti:
 - curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni di servizio negli ambiti di competenza;
 - coadiuvare il Comandante nella predisposizione di azioni volte a garantire l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - curare la distribuzione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del Comandante.

Art. 8

Compiti degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.
2. Essi prestano servizio come appiedati, o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.
3. In particolare gli Agenti devono:
 - a) Svolgere i servizi di Polizia Stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di Agente di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - b) Esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di Polizia Locale;
 - c) Vigilare affinché venga tutelato l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
 - d) Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
 - e) Partecipare alle operazioni di protezione civile;
 - f) Assolvere i compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazione e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
 - g) Svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;
 - h) Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
 - i) Accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
 - j) Vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;

Art. 9

Qualifica degli appartenenti al Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della legge quadro n. 65/86, esercitano:
 - a) funzioni di Polizia Giudiziaria:
 - Tutti gli appartenenti al Servizio rivestono la qualifica di Ufficiali o di Agenti di Polizia Giudiziaria, quando sono in servizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 57 C.P.P., nei limiti delle funzioni indicate dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito delle competenze istituzionali del comune;
 - b) funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo

1986,n. 65.

2. L'ambito territoriale nel quale gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano le suddette funzioni, è da intendersi il territorio di questo Comune ovvero, in caso di convenzione, accordi o collaborazioni con altri comuni, i territori dei comuni con i quali sono sottoscritti detti atti.
3. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 10

Formazione del personale

1. I vincitori di concorso per posto di Agente o Ufficiali, ovvero gli eventuali Agenti o Ufficiali assunti mediante l'istituto della mobilità tra enti, sprovvisto di tale idoneità, sono tenuti a frequentare, entro un congruo periodo dall'assunzione, specifici corsi di formazione di base,previsti dalla Regione Lombardia, di concerto con l'istituto di formazione convenzionato con la stessa.
2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente dal Comandante o suo incaricato, mediante momenti di formazione all'interno del Servizio o mediante seminari, corsi di formazione o giornate di studio organizzate dalla Regione Lombardia o da altri organismi o enti.

TITOLO III

UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art. 11

Uniforme di servizio e dotazioni

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'Art. 21 Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6 agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia, secondo apposito Regolamento Regionale nr. 5 del 22 marzo 2019 e s.m.i..
3. Le modalità con cui le uniformi assegnate e gli accessori devono essere indossati sono disposte dal Comandante o suo incaricato.
4. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone è previsto l'uso dell'alta uniforme.
5. È fatto divieto agli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale di apportare modifiche od aggiunte all'uniforme assegnata.
6. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati di manette.
7. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela, nello specifico spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, bastone estendibile-distanziatore ed eventuali presidi tattici che tutelino l'incolumità fisica, in

- conformità alle leggi, disposizioni Regionali vigenti e previa formazione all'utilizzo.
8. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.
 9. Le videocamere/body-cam e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 8.
 10. Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione.
 11. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5, RGDP ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 12

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al servizio, sia per la loro assegnazione, che per la rappresentazione sulle uniformi, sono stabiliti dal Regolamento Regionale nr. 5 del 22 marzo 2019 e s.m.i.
2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono forniti dall'Amministrazione. Per il ruolo Agenti, i gradi da conferire sono segnalati dal Comandante o delegato e conferiti dal Sindaco. Per il ruolo Ufficiali, in virtù della specifica categoria giuridica, dell'anzianità e della specifica funzione rivestita, i gradi sono automaticamente posseduti e confermati con attestazione del Comandante. Il Comandante adotta automaticamente i gradi previsti dal Regolamento Regionale 5/2019 senza necessità di ulteriori formalità.
3. Ai fini dell'assegnazione dei distintivi di grado, per "anzianità nel profilo" si intende il periodo maturato nel profilo presso questo Ente, sommato a precedenti periodi maturati presso altri Enti, a condizione che tali periodi siano stati maturati in analogo profilo professionale ed in medesima categoria giuridica, indipendentemente dalla modalità con la quale si è proceduto all'assunzione presso questo Comando.
4. Sull'uniforme, possono essere portate dai singoli appartenenti al Servizio le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano,

le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia, applicate secondo la specifica disciplina e le consuete modalità d'uso, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni.

Art. 13

Armamento

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 del Ministero dell'Interno.
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso sia legittimato dalla legge penale.
3. Gli Operatori vengono addestrati all'uso dell'armamento durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, compiono annualmente l'esercitazione di tiro al poligono ai sensi di legge.
5. L'armamento deve essere sempre tenuto dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione.

Art. 14

Modalità di porto dell'arma e doveri dell'assegnatario e del consegnatario

1. Durante il servizio, l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme.
2. Il Comandante o chi ne va le veci, può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando gli operatori indossano l'uniforme o durante l'espletamento di servizi in abito civile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. L'Operatore di Polizia Locale al quale sia assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
 - b) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia.

Art. 15

Servizio in uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio, previa disposizione del Comandante o chi ne va le veci, è svolta in abito civile solo in momenti specifici ed eccezionali in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno o quando la natura del servizio richiede di indossare abiti civili;

Art.16
Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio che ne certifica l'identità, il grado e la qualifica, nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma. Il tipo di tessera di riconoscimento è previsto dalla normativa in materia di Regione Lombardia.
2. Tutti gli operatori, allorché sono in servizio, devono portare con sé la tessera di servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abito civile.

TITOLO IV
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 17
Servizi stradali appiedati ed a bordo di veicoli

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto ed al fine di garantire un generale controllo su tutto il territorio, i servizi di Polizia Locale vengono svolti in forma appiedata ovvero a bordo di veicoli.
2. Coloro che hanno in consegna un veicolo di servizio, sono responsabili dello stesso e devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. I veicoli contrassegnati con livrea "Polizia Locale" e dotati di accessori supplementari di emergenza (sirena e lunotti), devono essere condotti esclusivamente dal personale avente qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Locale.

Art.18
Collegamento dei servizi

1. I servizi esterni, di norma, devono essere collegati al Comando mediante un apparato ricetrasmittente o con altre modalità idonee alla localizzazione.
2. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.
3. Gli Operatori impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro già assegnato.
4. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 19

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Oltre che per l'espletamento dei compiti derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli Operatori hanno l'obbligo di intervenire per adempiere a tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto, salvo ragioni d'urgenza o impossibilità nell'intervento.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. In caso di incidente stradale con lesioni o di qualunque altro genere di infortunio, ovvero nel caso di reati in atto, consumati o tentati, l'intervento è sempre obbligatorio. Nel caso di incidente stradale senza lesioni, l'intervento è obbligatorio ma non riveste carattere di priorità rispetto ad altri servizi d'istituto prefissati (servizi viabilistici, scorte, T.S.O. o altri servizi urgenti).
4. Nei casi in cui non sia sufficiente il personale intervento, l'Addetto richiede supporto ad altri Operatori anche appartenenti ad altre Forze dell'Ordine.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Servizio devono redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che generano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 20

Ordine di servizio

1. Nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante o chi ne fa le veci, vengono predisposti gli ordini di servizio, di norma giornalieri, indicando per ciascun addetto: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.
2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare all'addetto ovvero, in caso di necessità, impartiti anche verbalmente.
3. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio ed anche delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale che per il servizio specifico.

Titolo V

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI

Art. 21

Impiego del personale

1. Il Comandante o Responsabile di Servizio sono responsabili per l'impiego operativo

e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di Polizia Locale attribuita dall'articolo 2 della l.65/1986;

2. L'impiego operativo e tecnico degli Operatori di Polizia Locale, è disposto dal Comandante o Responsabile di Servizio, tenendo in considerazione le esigenze di servizio e nel rispetto della normativa vigente.
3. Qualora si verifichi uno dei casi di seguito indicati, il personale di Polizia ha l'obbligo di prolungare il proprio servizio:
 - a) al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'operatore del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio;
 - d) nel caso di urgenti indagini o procedure di Polizia Giudiziaria/Ordina Pubblico.
4. Per necessità di servizio, le prestazioni in ore straordinarie retribuite, sono effettuate su richiesta del Comando all'Amministrazione Comunale.

Art. 22

Mobilizzazione del personale

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata od emergenza, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione di Comandi che necessitano, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. Per tali fattispecie il Comandante o chi ne fa le veci, può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 23

Missioni esterne al territorio comunale

1. Le missioni del personale, esterne al territorio comunale, sono preventivamente autorizzate dal Comandante o chi ne fa le veci:
 - a. per fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
 - b. per rinforzare altri corpi o servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi di collaborazione tra le amministrazioni interessate;
 - c. per rinforzare corpi o servizi in occasione di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati.
2. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza viene regolamentato dagli accordi stipulati con gli Enti o secondo quanto disposto dai piani o accordi di collaborazione stipulati con altri Enti o Autorità.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24

Doveri del personale di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Servizio, nello svolgimento dei propri compiti, oltre ai doveri previsti dal vigente C.C.N.L. e al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni vigente, osservano le seguenti disposizioni, gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo diversa disposizione. Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme e l'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione che rappresenta. Inoltre l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
2. gli Operatori, preso servizio, devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto stabiliti. Nei servizi a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comandante o chi ne fa le veci, dal quale riceverà l'autorizzazione per abbandonare il posto;
3. i rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuire in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di durante i servizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'appartenente al Servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità. Deve evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione Comunale.
4. il personale della Polizia Locale deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. L'appartenente al Servizio deve fornire proprio numero di matricola quando richiesto. Quando opera in abito civile deve qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
5. Il saluto reciproco tra Agenti, Ufficiali, altri corpi delle Forze dell'Ordine, le istituzioni e le Autorità per il personale in uniforme è un dovere, il saluto si effettua secondo le forme militari. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta.

Art. 25

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Gli Agenti e Ufficiali di Polizia, oltre a quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale, sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche e provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, riguardanti l'attività dell'ufficio, è autorizzata dal Comandante o chi ne fa le veci.

Art. 26

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al servizio

1. Il Comandante o chi ne fa le veci può segnalare al Sindaco gli appartenenti al Servizio che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - compiacimento ed elogio scritto dal Comandante o chi ne fa le veci;
 - encomio del Sindaco;
 - encomio solenne della Giunta comunale.

Art. 27

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune.

Art. 28

Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale, viene adempiuto mediante avviso all'ufficio del personale.
2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art 29
Accertamenti sanitari

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, ovvero da medici abilitati.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Servizio.
3. Per le infermità di cui al precedente comma dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dalla normativa vigente.
4. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30
Difesa in giudizio

Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Servizio di Polizia Locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio di compiti d'ufficio, trova applicazione la normativa in materia di patrocinio legale.

Art. 31
Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga ogni precedente ed eventuale disposizione adottata dall'Ente ed incompatibile con il presente Regolamento.
